

## **Art. 1) Determinazione compensi e rimborsi spese**

Ai sensi degli artt. 14 ss. del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014, n.202, in difetto di accordo tra debitore e OCC, per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dovuti all'Organismo, si applicano i parametri di cui agli articoli seguenti.

## **Art. 2) Parametri**

Fatte salve le valutazioni sulla quantità e complessità delle questioni affrontate e sul numero dei creditori, il compenso all'Organismo è determinato in base all'entità del passivo e dell'attivo realizzato, ai sensi ed entro i limiti definiti dai Decreti 24 settembre 2014, n.202 e 25 gennaio 2012, n. 30, del Ministero della Giustizia, sulla base dei seguenti parametri:

Secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato, nelle seguenti misure:

- dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro;
- dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
- dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
- dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
- dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti gli 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
- dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
- dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti gli 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
- dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro;

Secondo una percentuale sull'ammontare del passivo accertato, risultante dall'accordo o dal piano del consumatore omologato:

- dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.

## **Art. 3) Riduzione e ripartizione dei compensi**

I compensi determinati a norma degli articoli precedenti sono ridotti nella misura del 25%. Sono dovuti gli oneri previdenziali e fiscali di legge. Tali compensi, che dovranno essere corrisposti esclusivamente all'Organismo, verranno ripartiti per il 60% a favore del Gestore, sia individuale che collegiale (ausiliari compresi), e per il 40% a favore dell'Organismo.

Il compenso per la procedura di esdebitazione dell'incapiente è fissato nel minimo di Euro 1.000,00 oltre oneri di legge.

## **Art. 4) Spese generali e rimborsi**

All'Organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali nella misura pari al 15% dei compensi come sopra determinati, oltre alle spese effettivamente sostenute e documentate e agli oneri fiscali e previdenziali di legge.

## **Art. 5) Contributo iniziale**

Il contributo iniziale è fissato in euro 700,00 oltre IVA, da corrispondere al deposito dell'istanza.

## **Art. 6) Limiti massimi**

Il totale dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000,00 di euro, ed al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo attribuito ai creditori risulti inferiore ad euro 20.000,00.